



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1061/2023

tra

FLAVIO RAMBELLI

RICORRENTE

e

INPS

CONVENUTO

Oggi **24 ottobre 2024**, alle ore **10.30**, innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:
per FLAVIO RAMBELLI l'avv. MISCIONE MICHELE

Nonché per INPS l'avv. LEZZI ROBERTA.

Il giudice invita le parti alla discussione.

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e da note, cui si riporta dando atto di aver depositato sentenze Tribunale di Ravenna rese su identiche fattispecie.

Parte convenuta precisa che le sentenze del Tribunale di Ravenna sono state appellate con udienza fissata al 12 dicembre pv e in ogni caso censura le sentenze in quanto erronee. Precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e note, riportandosi alle difese in atti.

L'avv. Miscione replica precisando che due delle sentenze non sono state appellate.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott. Chiara Zompi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1061/2023** promossa da:

FLAVIO RAMBELLI (C.F. RMBFLV72M01A547R), con il patrocinio dell'avv. MISCIONE MICHELE e dell'avv. MISCIONE ALESSANDRA (MSCLSN78A49A944G); elettivamente domiciliato in VIA DANTE N. 19 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. MISCIONE MICHELE

RICORRENTE

contro

INPS (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. LEZZI ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA MILAZZO 4/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. LEZZI ROBERTA,

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come da verbale di udienza che precede.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3.5.23, RAMBELLI FLAVIO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS esponendo:

- di essere stato assunto alle dipendenze della Intergeos S.r.l., con inquadramento al 2° liv. C.c.n.l. degli operai agricoli, e di aver lavorato regolarmente quale agricoltore «OTD comune» («operaio a tempo determinato»), avendo altresì percepito le indennità di disoccupazione agricola, come da legge, previa iscrizione agli «elenchi nominativi» ex art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n. 19490;
- che, nel giugno 2022, inaspettatamente, l'Inps gli aveva comunicato «variazioni degli Elenchi nominativi per 2014-2018»; in particolare, erano stati inviati ad esso ricorrenti i seguenti provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento di DS agr., datati 27 giugno 2022:

* prot. INPS.1300.27/06/2022.0338983 per il 2014

- * prot. INPS.1300.27/06/2022.0338984 per il 2015
- * prot. INPS.1300.27/06/2022.0338985 per il 2016
- * prot. INPS.1300.27/06/2022.0338986 per il 2017
- * prot. INPS.1300.27/06/2022.0338987 per il 2018.
- che le variazioni degli Elenchi nominativi erano prive di causale o motivi, non avendo l'Inps comunicato alcunché sulle ragioni delle asserite variazioni;
- che esso ricorrente, in data 10 ottobre 2022, aveva fatto quindi ricorso all'Inps (Cisoa) contro i riconoscimenti/disconoscimenti 2014-2018, rilevando l'infondatezza e la mancanza di ogni motivazione, oltre il ritardo inaccettabile, e aveva altresì presentato, in data 11 novembre 2022, istanza di accesso agli atti, da cui sarebbero derivate le variazioni di elenchi nominativi, istanza rimasta senza esito;
- che, con decreto n. 15 del 20 febbraio 2023, l'Inps (Cisoa) aveva respinto il ricorso amministrativo, facendo rinvio al «verbale ispettivo redatto dall'ITL di Varese n. VA00000/2022-35-06 del 03.02.2022»;
- che, di conseguenza, esso ricorrente aveva presentato nuova richiesta d'accesso agli atti per il cit. verbale ITL e, allo stesso tempo, aveva promosso i ricorsi di 2° grado alla Commissione Centrale per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli;
- che la sede Inps di Imola aveva inviato con Pec 30/03/2023 uno stralcio di Verbale unico Inps-Itl di accertamento e notificazione del 3/2/2023, nel quale si dava atto che il primo accesso era stato del 15/02/2018, con verbali "interlocutori" del marzo e settembre 2018 e del maggio 2019, mentre, dal maggio 2019, più nulla risultava essere stato fatto fino al febbraio 2023, data del Verbale unico Inps-Itl di accertamento e notificazione;
- che, con atti datati 28 aprile 2023, l'Inps aveva inviato ad esso ricorrente richieste per asseriti indebiti di prestazioni per disoccupazione agricola per € 3.574,10 per il 2014 ed € 4.485,25 per il 2015.

Tutto ciò premesso, il ricorrente affermava l'illegittimità dei predetti provvedimenti dell'INPS sul rilievo che il ritardo nell'agire dell'ente avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa (*"Nel giugno 2022 l'Inps ha modificato, senza motivazione e con ritardi ingiustificabili, gli «elenchi nominativi» del 2014-2018 (docc. 1-5 citt.). Dopo i ricorsi amministrativi (docc. 6-10 e 14-18 citt.) e dopo due successive richieste di accesso agli atti (docc. 11 e 13 citt.), finalmente l'Inps ha comunicato uno stralcio di "Verbale unico" (doc. 19 cit.) senza indicare le motivazioni, sempre tenute nascoste. Anche nelle due ultime richieste di pagamento, l'Inps nulla ha precisato ed ha solo rinviato a provvedimenti sconosciuti (docc. 20 e 21 citt.)"*).

Sottolineava che il verbale non aveva alcun valore probatorio sugli elenchi nominativi ed ancor meno aveva valore sul numero di giornate d'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso in ciascun anno di riferimento, e che era l'Istituto previdenziale a dover provare i fatti oggetto della contestazione, cosa che nel caso di specie non aveva fatto.

Lamentava altresì che l'Inps, decidendo con ritardo di molti anni, aveva reso praticamente impossibile la difesa in giudizio: nessuno, ragionevolmente, era in grado di ricordare nel 2023 singole giornate dal 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 o anche prima.

Su tali premesse, il ricorrente rassegnava le seguenti CONCLUSIONI:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, azione o eccezione

— previo accertamento della legittimità e correttezza degli elenchi nominativi ex R.D. 1949/1940 precedenti alle comunicazioni Inps del 2022, annullare gli atti impugnati (docc. 1-5, 12, 20-21) e dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente Rambelli F. per ogni ipotizzabile e sconosciuto indebito per indennità di disoccupazione agricola relativi agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;
— condannare l'Inps alla restituzione al ricorrente delle somme eventualmente percepite dall'Istituto in base agli atti impugnati;
— in subordine, condannare l'Inps a corrispondere al ricorrente il risarcimento dei danni causati dall'Istituto con illegittimi comportamenti omissivi e commissivi, comunque per ritardi ingiustificabili, che hanno costretto il ricorrente ad un processo altrimenti evitabile: il risarcimento è quantificabile nelle somme corrispondenti alle indennità di disoccupazione che eventualmente risulteranno diminuite e nelle spese legali di questo processo, o in altra somma di giustizia” ; con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l'Inps, eccependo, in via pregiudiziale, la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria ai sensi del disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, per avere il Rambelli impugnato giudizialmente i provvedimenti di variazione degli elenchi dei lavoratori agricoli oltre il termine di 120 giorni previsto dalla norma.

Nel merito, contestava le domande attoree affermando che i provvedimenti relativi alle variazioni del Rambelli negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2014 al 2018 notificati il 27/6/2022 derivavano dall'accertamento ispettivo che era stato eseguito dall'ITL-INPS di Varese nei confronti della società Intergeos srl, alle dipendenze della quale il ricorrente prestava attività, accertamento alle cui risultanze si riportava.

Concludeva pertanto chiedendo:

“accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria per i motivi esposti;

-accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale adito sulla domanda di annullamento di cinque atti amministrativi in favore del Tar territorialmente competente;

- respingere il ricorso perché non provato ed infondato in fatto e diritto;

-respingere tutte le domande perché carenti di prova.”

Veniva concesso alle parti termine per il deposito di note.

La causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza del 24.10.2024, veniva decisa con sentenza contestuale.

Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS.

Il D.Lgs. 375/1993, art. 11 (Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli) prevede quanto segue:

“1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei partecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola [ora Cisoa] che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.

2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale [ora Comm. Centr. CAU] preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.

Il D.L. 3 febbraio 1970, n.7, art. 22, convertito nella L. 11 marzo 1970, n. 83, recante Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli, prevede poi, all'art. 22, che: *"Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".*

Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 813 del 16/01/2007; Ord. 7446/2010, ord. n. 29070 del 27/12/2011), *“In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza”.*

Quanto in particolare alla questione della individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine stabilito da citato D.L. 3 febbraio 1970, n.7, art. 22, la Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 813 del 16/01/2007) ha avuto modo di chiarire quanto segue:

“La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti (oggi costituita dalle disposizioni del citato D.L. n. 7 del 1970, in parte sostituite dal D.L. 1 ottobre 1996, art. 9 ter e segg. convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e da quelle del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esse parzialmente sostituiscono quelle del D.L. n. 7 del 1970 nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione).

Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo. Si apre, allora, la fase del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado e che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto. (...)

Questo essendo il contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.

Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi; senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11. Ritiene la Corte che in quest'ultima ipotesi (sostitutiva di quella prevista nell'abrogato D.L. n. 7 del 1970, art. 17, che assegnava al silenzio dell'amministrazione valore di accoglimento del ricorso), l'intento del legislatore sia stato quello di attribuire all'inutile decorso del tempo il valore legale tipico proprio di un provvedimento amministrativo di rigetto, di considerare, cioè, l'inerzia dell'amministrazione come concretante il provvedimento stesso (cd. silenzio significativo, o equiparazione del silenzio all'atto). Inequivoco, in tal senso, è il dato testuale, così come non è senza significato che una disposizione di tale contenuto precettivo coesista con la diversa norma che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni dell'INPS (L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46);

norma quest'ultima che, non offrendo alcuna indicazione in ordine al significato da attribuire alla inosservanza, da parte degli organi preposti, del dovere di decidere il ricorso entro i termini assegnati, non può essere altrimenti interpretata che come produttiva del solo effetto di rendere ricorribile in sede giurisdizionale il provvedimento contestato.

Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di "provvedimenti" che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22. Invero, mentre la regola della notifica vale, all'evidenza, solo per le decisioni espresse - salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito

conoscenza prima della loro comunicazione formale - per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto vale la regola, alternativamente dettata dalla disposizione in esame e che ad essa pienamente si adatta, del momento in cui l'interessato "ne abbia avuto conoscenza"; momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo.

La ricostruzione della fattispecie normativa nei descritti termini appare la più coerente con l'impianto complessivo della speciale disciplina dettata in materia di accertamento dei lavoratori agricoli subordinati e con la "ratio" delle relative previsioni, per essere le stesse funzionali all'esigenza - di interesse pubblico - di accertare nel più breve tempo possibile (vedi la citata sentenza costituzionale n. 192 del 2005) la sussistenza del diritto all'iscrizione, in ragione della brevità del termine (solo annuale quando non addirittura trimestrale) di valenza giuridica degli elenchi nominativi, nonché dell'obiettivo difficoltà di rilevare, a distanza di tempo, la effettività di una prestazione caratterizzata, di norma, da discontinuità e dall'essere resa in favore di una pluralità di datori di lavoro.

Per completezza è bene precisare che il ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo non va confuso con la richiesta (o istanza) rivolta all'ente pubblico competente per ottenere una determinata prestazione: come, nella specie, la iscrizione o la reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Tanto è sufficiente ad escludere il rilievo, rispetto alla questione qui controversa, del principio - che da alcuno si oppone alla tesi dell'Istituto previdenziale - espresso da questa Corte nella sentenza n. 21595 del 15 novembre 2004, in quanto, appunto, relativa a una richiesta di prestazioni e non a un mezzo di gravame amministrativo. Si afferma, infatti, nella citata sentenza che il termine di decadenza dall'azione giudiziaria, previsto dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4) non può iniziare a decorrere nel caso in cui l'ente previdenziale non si sia pronunciato in modo esplicito sulla "richiesta" di prestazione, concretando il silenzio dell'amministrazione violazione dell'obbligo, di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, di indicare "in ogni atto notificato al destinatario" "il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere", nonché del dovere, specificamente gravante sull'ente di previdenza ai sensi dell'art. 47 cit., comma 5, di indicare ai richiedenti le prestazioni i gravami che possono essere proposti, a quali organi devono essere presentati ed entro quali termini. Senza dire che la stessa L. n. 241 del 1990, se, in via generale, impone all'amministrazione il dovere di pronunciarsi sulle "istanze" con un provvedimento espresso (art. 2, comma 1), mostra di ritenere tuttora consentita una decisione tacita, quale effetto dell'inutile decorso del termine per provvedere (come, ad esempio, l'art. 25, comma 4, relativo alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi, da considerare rifiutata dopo trenta giorni dalla presentazione). In conclusione, deve affermarsi il principio per cui nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120

giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel D.L. n.7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso; definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.

È da aggiungere che la definizione del procedimento contenzioso nei sensi ora precisati segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza; così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del 2005), quante volte l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.”

Facendo applicazione al caso che occupa dei richiamati principi, dai quali questo giudice non ha motivo alcuno di discostarsi, occorre rilevare che, com'è pacifico, i provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi sono stati adottati dall'INPS il 27.6.2022 (docc. 1-5 ric.) e comunicati al ricorrente, come dallo stesso espressamente dedotto, “nel giugno 2022”.

Pertanto, al più tardi dal 30.6.2022 decorreva il termine di 30 giorni previsto dall'art. 11 co. 1 D.

Lgs 375/93 per la proposizione del ricorso amministrativo; termine che il ricorrente non ha rispettato, presentando ricorso alla Commissione Provinciale CISOA solo in data 10.10.2022 (doc. 6-10 ric.).

Ne discende che i provvedimenti di “riconoscimento/disconoscimento della giornate di lavoro agricolo” sono divenuti definitivi in data 30.7.2022 e che da tale data decorre l'ulteriore termine di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria (non potendo la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo avere l'effetto di spostare in avanti il *dies a quo* del predetto termine decadenziale).

Poiché il ricorso è stato depositato innanzi a questo Tribunale in data 30.5.2023, dunque ben oltre lo spirare del termine di 120 giorni, l'azione giudiziaria deve ritenersi tardiva.

Per ragioni di completezza si osserva che alle medesime conclusioni si dovrebbe pervenire anche laddove si ritenesse tempestivamente presentato il ricorso amministrativo.

Ed invero, come si è detto, il ricorso innanzi alla Commissione Provinciale CISOA è stato depositato il 10.10.2022, di tal che da tale data decorreva il termine di 90 giorni che la legge attribuisce a tal organo per provvedere.

Entro detto termine (scadente l'8.1.2023, giornata di domenica) la Commissione Provinciale non ha adottato alcun provvedimento (avendo respinto nel merito il ricorso solo con provvedimento tardivo del 20.2.2023 - doc. 12 ric.), di tal che dal 9.1.2023 si è formato sul ricorso il silenzio- rigetto.

Dal 9 gennaio 2023 decorreva quindi il termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria, che neppure in questo caso è stato rispettato poiché, come già si è detto, il ricorso giudiziario è stato depositato il 30 maggio 2023.

Ne discende che, come eccepito dall'INPS, il ricorrente è decaduto dal diritto di impugnare giudizialmente i provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento di giornate di lavoro agricolo per cui è causa (docc. 1-5 ric.).

La domanda del ricorrente, di annullamento dei predetti atti, non può pertanto essere scrutinata nel merito.

Poiché, secondo la concorde rappresentazione delle parti, tali provvedimenti costituiscono il presupposto logico-giuridico delle richieste di restituzione di indebito avanzate dall'INPS nei confronti del Rambelli, delle quali il ricorrente ha contestato la fondatezza, anche sul punto le doglianze attoree non possono essere prese in esame, stante l'intervenuta decadenza.

Il ricorso appare quindi nel suo complesso infondato e va respinto.

Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della novità e peculiarità delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale evidenziato dalle produzioni di parte ricorrente (sentenze Tribunale Ravenna offerte all'odierna udienza di discussione).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- respinge il ricorso;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.

Bologna il 24/10/2024

Il Giudice
Chiara Zompì